



# COORDINAMENTO TERRITORIALE

## Notizie Utili 26

### **Se nel corso dell'elezione di una RSU con 3 componenti si assegnano solo 2 seggi, la RSU può considerarsi validamente costituita?**

Nella circolare Aran n. 1 del 2018, pubblicata in occasione delle elezioni RSU tenutesi ad aprile del medesimo anno, al paragrafo 13 (terz'ultimo capoverso), veniva chiarito che nel caso in cui non fosse stata possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto due seggi), era esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista. Di conseguenza, laddove per via di tale impossibilità di assegnazione del seggio la RSU non fosse risultata composta dal numero di componenti minimi (n. 3) previsti per la sua valida costituzione le elezioni dovevano essere ripetute riattivando l'intera procedura. Pertanto, nel caso di elezione di due soli componenti della RSU, la stessa non sarà validamente costituita, con la conseguenza che l'amministrazione dovrà invitare le organizzazioni rappresentative del comparto di riferimento ad indire nuove elezioni.

### **Può essere nominato terminale associativo un ex dipendente in stato di quiescenza?**

Un lavoratore in quiescenza non può essere nominato componente del terminale associativo (ruolo riservato ai dipendenti) ma può essere accreditato per la contrattazione integrativa qualora dirigente sindacale di un'organizzazione sindacale firmataria del CCNL che si sta applicando.

### **Nel caso di irrogazione ad un dipendente, dapprima, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 70 gg. e, nelle more, del licenziamento con preavviso per l'ipotesi indicata dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 165/2001, il datore di lavoro pubblico può trattenere l'importo corrispondente ai giorni di sospensione non ancora scontati alla data del licenziamento su quanto dovuto a titolo di indennità di preavviso di cui all'art. 67, comma 4 del CCNL comparto Funzioni Centrali 2016-2018?**

Fermo restando che il rapporto di lavoro rimane efficace e produttivo di effetti giuridici anche se sopravviene l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 70 gg. e del licenziamento con preavviso, giova preliminarmente evidenziare quanto segue:

- ai sensi dell'art. 67, comma 1 del citato CCNL il preavviso è dato *"in tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati ..."*;

- ai sensi del successivo comma 3, i termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;

- in caso di licenziamento disciplinare con preavviso il termine di preavviso non può che decorrere dal primo giorno utile tra quelli individuati dal summenzionato comma 3 successivo alla data di notifica del licenziamento disciplinare.

Orbene, nel caso di specie, se risulta che il dipendente è già sospeso dal servizio per altro provvedimento disciplinare, si potrebbe ragionevolmente ritenere che il preavviso possa decorrere dal primo giorno utile - individuato sempre tra quelli (primo o sedicesimo giorno) indicati dalla norma contrattuale sopra citata - successivo alla cessazione della precedente sanzione disciplinare.

Detto altrimenti, la scrivente Agenzia è dell'avviso che una volta espiata la prima sanzione irrogata, l'Amministrazione potrà poi applicare quanto previsto all'art. 67 in parola in materia di termini di preavviso.

### **Può il medico di base avere competenza nell'attestare la sussistenza delle gravi patologie e/o nel certificare le assenze dal lavoro in caso di effettuazione delle terapie salvavita e quelle relative agli effetti collaterali delle stesse?**

In merito a tale questione, occorre preliminarmente chiarire la diversità di fattispecie prevista dall'art. 20 del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali 2016-2018.

Infatti, nel comma 2 si elencano i soggetti cui compete rilasciare la certificazione sulla sussistenza delle gravi patologie, distinguendo tra

- strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali;



# COORDINAMENTO TERRITORIALE

- enti accreditati;
- strutture con competenze mediche delle Pubbliche Amministrazioni (nei casi previsti).

Diversamente, il comma 4 del medesimo art. 20 elenca i soggetti che possono certificare i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle terapie salvavita e ai relativi effetti collaterali, vale a dire la struttura medica convenzionata ove viene effettuata la terapia o l'organo medico competente.

Pertanto, si rappresenta che la certificazione circa la sussistenza delle gravi patologie spetti soltanto agli enti sopra indicati mentre la certificazione dei giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle terapie salvavita e le assenze correlate agli effetti collaterali di quest'ultime può essere effettuata anche dal medico di medicina generale (oltreché, beninteso, dalla struttura medica convenzionata). Invero, nella dizione "organo medico competente" si ritiene si debba ricomprendere anche il medico di base e che, al medesimo, potrebbe farsi riferimento, ad esempio, anche nel caso di terapie salvavita svolte per le loro caratteristiche presso il domicilio del dipendente.

## **Totalizzazione: la pensione si calcola con il metodo retributivo o con quello contributivo?**

Al fine di ottenere il calcolo del trattamento pro quota secondo il sistema retributivo o misto, il lavoratore deve risultare iscritto alla gestione prima del 1996 ed avere già maturato nella gestione lavoratori dipendenti i requisiti minimi per conseguire il diritto ad un'autonoma pensione di vecchiaia; diversamente, il trattamento complessivo verrà calcolato con il metodo contributivo. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 18616/21; depositata il 30 giugno) Tanto ha affermato la Corte di Cassazione nell'articolata e complessa ordinanza in esame (n. 18616/21, depositata il 30 giugno)

## **COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE**

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 fornisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.

Il Coordinamento Territoriale